COMUNE DI NARDO'

(Provincia di LECCE)

Approvato con
Delibera di Consiglio Comunale nr. 16

del 28/01/2004

6

CITTÀ DI NARDÒ

Provincia di Lecce

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.16/2004

10.1.1
-> 1.1.4

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

L'anno duemilaquattro, il giorno **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore 17.50 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria urgente di prima convocazione.
La seduta è pubblica
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Assenti	CONSIGLIERI	Pres.	Assenti
1)Vaglio Antonio B.		1	16)Bianco Mirella	9	
2)Spenga Giuseppe		2	17)Natalizio Cosimo F.	10	
3)D'Ambrogio Fernando		3	18)Baccassino Fernando	11	
4)Plantera Piero	1		19)Piccione Daniele	12	
5)Cavallo Antonio	2		20)Prete Luigi C.	13	
6)Russo Enzo		4	21)Capone Lorenzo		8
7)Romeo Giuseppe	3		22)Cavalera Lorella	14	
8)Dell'Anna Gregorio		5	23)Calabrese Lucio	15	
9)Calabrese Salvatore		6	24)Profeta Michele		9
10)Piccione Ottavio	4		25)Pinna Antonio	16	
11)Losavio Pietro Paolo		7	26)Vaglio Antonio	17	
12)Pellegrino Giovanni P.	5		27)Spano Salvatore		10
13)Venneri Luigi S.	6		28)Giannuzzi Giovanni	18	
14)Gaballo Gianni	7		29)Russo Carmelo R.		11
15)Falangone Carlo	8		30)Mirarco Walter Luigi	19	
			31)Fracella Giuseppe	20	

isultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dr. Giovanni Giannuzzi nella sua qualità
i Presidente .
artecipa il Segretario Generale Dott. Vincenzo Specchia
engono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto

Si sono allontanati dall'aula i Consiglieri: Plantera, Piccione O., Cavalera, Mirarco, Fracella - Pres. 15 .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto, sotto le direttive della Giunta Comunale;

Visto l'art.7 del T.U. n.267/00, meglio prima richiamato, che testualmente recita:

"Art.7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante: "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- 20 aprile 2001, n.1.1.26/10888/9.92, recante: "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi(G.U.27 aprile 2001, n.97);
- 2 maggio 2001, n.1/1.1.26/10888/9.92, recante: "Guida alla redazione dei testi normativi (G.U. 3 maggio 2001, n.101, S.O. n.105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

PRESENTI n.15

VOTANTI n.15

FAVOREVOLI n.15

DELIBERA

1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti che si compone di n.52 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;
2) Di abrogare il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare n.40 in data 17/06/1993 e n.64 del 30/09/1993.

CITTA' di NARDO'

Provincia di Lecce

Settore Lavori Pubblici

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEI

CONTRATTI

CITTA' di NARDO'

Provincia di Lecce

Settore Lavori Pubblici

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
1	Oggetto del regolamento
2	Scopo
	TITOLO II – ATTIVITA' PRELIMINARE
3	Analisi e proposte
4	Determinazione a contrattare
5	Casi di esclusione della determinazione a contrattare
6	Commissione di gara
	TITOLO III – PUBBLICITA'
7	Pubblicità – Regime generale
8	Pubblicità – Regime particolare
	TITOLO IV – LA SCELTA DEL CONTRAENTE
	Capo I – Scelta del contraente
9	Scelta del contraente
10	Casi particolari di esclusione
11	Offerte anomale
	Capo II - Asta pubblica
12	Pubblico incanto (Procedura aperta)
13	Metodo di gara
14	Aggiudicazione
	Capo III - Licitazione privata
15	Licitazione privata - Licitazione privata semplificata (Procedura ristretta)
16	Criteri di aggiudicazione
17	Soggetti ammessi alle gare
18	Inviti
	Capo IV - Appalto-concorso
19	Adempimenti preliminari
20	Commissione giudicatrice per l'appalto-concorso
21	Aggiudicazione nell'appalto-concorso
22	Aggiudicazione
	Capo V - Trattativa privata
23	Definizione e ammissibilità
24	Valutazione delle offerte e aggiudicazione

Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO V - LE CONCESSIONI
25	Tipologia
26	Organo competente
27	Commissione di gara
28	Scelta del concessionario
29	Disciplina di concessione
30	Trasformazione o annullamento del rapporto
31	Concessioni particolari
	TITOLO VI – AGGIUDICAZIONE
32	Competenza per l'aggiudicazione
	TITOLO VII – STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI
33	Forma e contenuto dei contratti
34	Competenza a stipulare i contratti
35	Spese contrattuali
36	Gestione del contratto
37	Scadenza dei contratti
38	Cauzioni
39	Svincolo cauzioni
40	Subappalto
41	Controllo e vigilanza
	TITOLO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
42	Definizione delle controversie - Arbitrato
43	Designazione dell'arbitro
	TITOLO IX - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - SPONSORIZZAZIONI
44	Rinvio
45	Sponsorizzazioni
	TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
46	Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi
47	Norme abrogate
48	Pubblicità del regolamento e degli atti
49	Tutela dei dati personali
50	Entrata in vigore del regolamento
51	Casi non previsti dal presente regolamento
52	Rinvio dinamico

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Con il presente regolamento è disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del Comune di Nardò, per tutte le tipologie contrattuali consentite all'ente.

Art. 2 - Scopo.

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'amministrazione operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento, e con i criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

TITOLO II – ATTIVITA' PRELIMINARE

Art. 3 - Analisi e proposte.

1. Sulla base di piani e programmi predisposti dall'Amministrazione comunale, sia per opere pubbliche che per altre tipologie contrattuali, prima di proporre la determinazione a contrattare, il responsabile del servizio procede alle necessarie indagini e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell'opera o l'eseguibilità delle altre prestazioni e quant'altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.
2. E' fatto divieto assoluto frazionare il progetto iniziale del quale dovrà essere data descrizione puntuale del risultato previsto al fine di evitare che venga elusa la normativa naz. e CEE vigente.

Art. 4 - Determinazione a contrattare.

1. La determinazione a contrattare precede necessariamente la procedura di scelta del contraente e la stipulazione del contratto.
2. La detta determinazione, in relazione a quanto dispone l'art. 192 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, deve obbligatoriamente indicare:
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
   b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
   c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
3. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il responsabile del provvedimento di spesa.

Art. 5 - Casi di esclusione della determinazione a contrattare.

1. Si prescinde dall'adozione della determinazione a contrattare, nei seguenti casi:
   a) qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente;
   b) qualora sia approvato il P.E.G., all'interno del quale siano state già indicate le modalità di scelta del contraente;
   c) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.

Art. 6 - Commissione di gara.

1. Ad ogni esperimento di gara, sia per pubblico incanto che mediante licitazione o trattativa privata, è preposta una commissione di gara, così composta:
   a) Responsabile del servizio cui si riferisce la gara, presidente;
   b) Altro dipendente del servizio cui si riferisce la gara, designato dal responsabile del servizio, componente.
2. Un dipendente, designato dal presidente, funge da segretario della commissione con funzioni di verbalizzante.
3. Prima di procedere all'apertura della busta, i componenti verificano la sussistenza di cause di incompatibilità.
4. I componenti della commissione possono richiedere che vengano messe a verbale loro eventuali valutazioni di irregolarità, in mancanza delle quali si considerano assenzienti.
5. In caso di divergenze tra i componenti, la gara può essere sospesa e la commissione si ritira per deliberare con la presenza del segretario che redigerà fedele verbale delle operazioni svolte.
6. Per l'aggiudicazione mediante appalto concorso e per l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, trovano applicazione, rispettivamente, il successivo art. 20 e l'art. 92 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

TITOLO III – PUBBLICITA'

Art. 7 - Pubblicità - Regime generale.

1. Il regime della pubblicità degli atti concernenti la procedura contrattuale è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria.
2. In particolare:
   a) appalti di lavori pubblici: legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle relative norme regolamentari approvate con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
   b) appalti di forniture di beni: - art. 5 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, come modificato dal D.Lgs 24/11/98, n. 402; - capo II D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573;
   c) appalti di servizi: - art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65; - art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158;
   d) alienazioni di beni mobili e locazioni: - art. 66 R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
   e) alienazioni di beni immobili: - regolamento comunale per l'alienazione di beni immobili.
3. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del responsabile del procedimento.
4. Ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e del D.M. 06/04/2001, tutti i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati sui siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio. Detta pubblicazione, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.

Art. 8 - Pubblicità - Regime particolare.

1. A prescindere dalle disposizioni di cui al precedente art. 7, l'amministrazione comunque procede alla pubblicità necessaria, per portare a conoscenza del maggior numero di interessati, l'esecuzione della gara.

2. E' sempre prescritta, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio comunale e sul sito ufficiale del Comune di Nardò.

TITOLO IV - LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I – Scelta del contraente

Art. 9 - Scelta del contraente.

1. La scelta del contraente avviene con le modalità previste dalla vigente legislazione statale e, se emanata, nelle specifiche materie di competenza delle regioni, dalla legislazione regionale.
2. Qualora l'amministrazione ne ravvisi l'opportunità, la stessa può procedere ad una prima selezione di aspiranti concorrenti sulla base di specifici criteri adottati con la determinazione a contrattare.
3. Per l'acquisto di beni e servizi, si applica, comunque, il disposto dell'art. 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 10 - Casi particolari di esclusione.

1. E' escluso comunque dalla contrattazione chi, avendo eseguito altra prestazione o fornitura a favore del Comune di Nardò, si sia reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente documentata.

Art. 11 - Offerte anomale.

1. Sono escluse dalla gara le offerte che presentano un ribasso anomalo.
3. Tranne che nei casi di esclusione automatica prevista dalla legge, si considerano anomale quelle offerte che presentano una percentuale di ribasso rispetto alla media delle offerte ammesse superiore ad un limite preventivamente determinato.
4. All'esclusione si procede previo esperimento della procedura prevista dall'art. 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.

Capo II - Asta pubblica

Art. 12 - Pubblico incanto (Procedura aperta).

1. Il pubblico incanto o asta pubblica si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nel bando di gara.
5. L'esclusione dalla gara può avvenire soltanto per mancanza dei requisiti stabiliti dal bando ed è disposta dal presidente della gara.

Art. 13 - Metodo di gara.

1. Il pubblico incanto si svolge normalmente con il metodo delle offerte segrete, secondo le modalità indicate nel bando.
2. Il presidente della gara procede, preliminarmente, all'apertura delle buste contenenti i documenti e, quindi, per i concorrenti ammessi, all'apertura delle buste contenenti le offerte.

Art. 14 - Aggiudicazione.

1. Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente di gara, dai componenti della commissione e dal segretario, e, a richiesta, da eventuali presenti.
2. L'aggiudicazione, fatta salva la definitiva approvazione dell'organo competente, viene disposta a favore dell'offerta più conveniente, in relazione alle modalità stabilite nel bando.

Capo III - Licitazione privata

Art. 15 - Licitazione privata - Licitazione privata semplificata (Procedura ristretta).

1. La gara si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nella lettera d'invito.
2. Alla licitazione possono partecipare soltanto i soggetti invitati dall'amministrazione.
3. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 750.000 EURO l'amministrazione ha facoltà di utilizzare la licitazione privata semplificata di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche.
4. L'elenco dei soggetti da invitare è formato entro il 31 dicembre di ogni anno mediante sorteggio pubblico. La data del sorteggio è resa pubblica con avviso sul sito www. comune.nardo.le.it ed all'albo pretorio comunale. Le domande presentate dopo il 15 dicembre sono inserite in elenco nell'ordine di presentazione.
5. L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell'ordine in cui sono state inserite nell'elenco, e qualora siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori.
6. Le imprese, inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell'elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari, per l'affidamento dei lavori cui si riferisce l'invito.

Art. 16 - Criteri di aggiudicazione.

1. Per i criteri di aggiudicazione si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i lavori pubblici: art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e artt. da 89 a 92 del D.P.R. n. 554/1999;
b) per le forniture di beni: art. 19 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358;
c) per i servizi: art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, e, nei settori esclusi, art. 24 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.
2. In tutti i casi in cui la licitazione privata si svolga con il metodo dell'offerta economica più vantaggiosa le offerte vengono esaminate da una commissione nominata secondo quanto disposto dall'articolo 20.

Art. 17 - Soggetti ammessi alla gara.

1. Alle licitazioni private sono ammessi tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano in possesso di requisiti di qualificazione previsti dal bando.
2. Le istanze sono esaminate dall'amministrazione. Le esclusioni vanno disposte solo per mancanza dei requisiti e comunicate agli interessati.

Art. 18 - Inviti.

1. Gli inviti alla licitazione privata devono contenere gli elementi di cui alle seguenti disposizioni:
a) per gli appalti di lavori pubblici: Modelli di formulario ex Decr.Leg.vo 9/4/2003 n. 67;

b) per le forniture di beni: Modelli di formulario ex Decr.Leg.vo 9/4/2003 n. 67;
c) per gli appalti di servizi: Modelli di formulario ex Decr.Leg.vo 9/4/2003 n. 67.

Capo IV - Appalto-concorso

Art. 19 - Adempimenti preliminari.

1. Si procede alla scelta del contraente, previa determinazione a contrattare, con il sistema dell'appalto-concorso, allorchè si richiede una prestazione le cui caratteristiche artistiche, tecniche e scientifiche e le relative soluzioni si ritiene debbano essere elaborate e proposte dal concorrente.
2. Ferma restando la facoltà, per l'amministrazione, di predisporre preventivamente un progetto preliminare, sono preventivamente stabilite norme di massima o un capitolato-programma che consentano la chiara individuazione delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire, le speciali esigenze che si intendano soddisfare attraverso la procedura nonchè i requisiti e le caratteristiche tecniche e funzionali di base che l'opera, i lavori e le forniture debbano possedere.
3. Per i lavori pubblici l'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è eseguito, in seguito a motivata decisione, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo e il prezzo.

Art. 20 - Commissione giudicatrice per l'appalto-concorso.

1. La valutazione delle offerte presentate per la gara mediante appalto-concorso è attribuita ad una apposita commissione giudicatrice.
2. Detta commissione è nominata dall'organo competente, conformemente a quanto previsto dallo statuto, ed è composta: dal responsabile del servizio che la presiede e da n. 4 componenti di provata esperienza. Per i concorsi di progettazione trova applicazione l'art. 26, comma 10, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
3. In materia di lavori pubblici la scelta dei componenti la commissione giudicatrice viene effettuata tra gli appartenenti alle categorie indicate nel comma 6 dell'art. 21 della citata legge n. 109/1994; la scelta avviene con le modalità previste dall'art. 92 del D.P.R. n. 554/1999.
4. In materia di incompatibilità a far parte della commissione si applicano le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'inesistenza delle cause di incompatibilità.
5. In ogni altro caso i componenti devono essere muniti di titoli culturali o professionali attinenti alla specifica scienza, arte o tecnica oggetto dell'appalto.
6. Segretario della commissione, con funzioni di verbalizzante, è un dipendente del Comune di Nardò designato dal presidente.
7. La commissione opera come collegio perfetto in ogni fase e stato del procedimento.

Art. 21 - Aggiudicazione nell'appalto-concorso.

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione alla prestazione da fornire:

a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle prestazioni;
c) il tempo di esecuzione;
d) la qualità architettonica
e) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
f) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

2. Nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara deve essere indicato l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 1 attraverso metodologie tali da consentire di individuare, con un unico parametro numerico finale, l'offerta più vantaggiosa.

Art. 22 - Aggiudicazione.

1. La commissione giudicatrice, al termine dei propri lavori, rassegna gli atti all'amministrazione, proponendo l'offerta da considerare economicamente più vantaggiosa.
2. L'organo competente, valutata la regolarità del procedimento, aggiudica l'appalto al soggetto indicato dalla commissione.
3. Qualora ritenga il procedimento viziato, ed i vizi rilevati sanabili, l'organo competente provvede alla sua riforma con lo stesso atto di approvazione. In caso contrario annulla il procedimento.
4. L'organo competente può rifiutare, altresì, l'aggiudicazione qualora l'offerta proposta sia ritenuta troppo onerosa. Con lo stesso atto dispone per i successivi adempimenti.

Capo V - Trattativa privata

Art. 23 - Definizione e ammissibilità.

1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale tra almeno 3 ditte qualora l'importo presunto del contratto sia superiore a € 3000.
2. Per i lavori pubblici l'affidamento a trattativa privata è ammesso esclusivamente nei casi e con le modalità previsti nell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
3. E' in ogni caso ammessa la stipulazione del contratto a trattativa privata nelle fattispecie previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
4. Per la trattativa privata, trovano inoltre applicazione:
   a) per i lavori pubblici: l'art. 78 del D.P.R. n. 554/1999;
   b) per la fornitura di beni: l'art. 9 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche;
   c) per le forniture di servizi: l'art. 7 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche;
   d) per le forniture di servizi nei settori esclusi: l'art. 13 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, per appalti di importi disciplinati dalle singole richiamate disposizioni.
5. Le imprese devono essere simultaneamente invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
6. Il committente negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta.

Art. 24 - Valutazione delle offerte e aggiudicazione.

1. Per gli appalti a trattativa privata, la valutazione delle offerte è affidata alla commissione di gara costituita come al precedente art. 6. Qualora per la particolare natura del contratto il responsabile del servizio lo ritenga necessario, purche' ciò sia indicato nella lettera di invito, all'esame delle offerte può provvedere una commissione nominata ai sensi dell'articolo 20.
2. La valutazione delle offerte deve tenere conto dei criteri autolimitativi stabiliti dall'amministrazione con la determinazione a contrattare.
3. L'organo competente procede all'aggiudicazione dando atto delle ragioni della complessiva convenienza dell'offerta prescelta a seguito di trattativa privata con riferimento ai criteri di aggiudicazione stabiliti nell'art. 21.

TITOLO V - LE CONCESSIONI

Art. 25 - Tipologia.

1. La scelta del contraente mediante la concessione, concerne, di norma, le seguenti ipotesi:
   a) progettazione, costruzione e gestione;
   b) attività complessa, ricompresa in un numero diversificato di contratti.
2. Nell'assumere il provvedimento di concessione, l'amministrazione individua e determina i poteri e le funzioni pubbliche trasferiti.

Art. 26 - Organo competente.

1. Per la scelta dell'istituto della concessione, si fa riferimento alle norme generali stabilite dalla legge e dal presente regolamento per la determinazione a contrattare.

Art. 27 - Commissione di gara.

1. Per la composizione ed il funzionamento della commissione si applica la disciplina prevista dall'art. 20 del presente regolamento.

Art. 28 - Scelta del concessionario.

1. La scelta del soggetto cui affidare la concessione, avviene, di norma, con sistema di gara ad evidenza pubblica, mediante appalto-concorso o licitazione privata.
2. L'affidamento in concessione di progettazione, di costruzione e gestione di opere pubbliche, avviene mediante licitazione privata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità e le procedure previste dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dagli artt. da 89 a 92 del D.P.R. n. 554/1999.
3. Nei casi previsti dall'art. 23 del presente regolamento si può procedere mediante trattativa privata.

Art. 29 - Disciplina di concessione.

1. Unitamente all'atto di concessione viene predisposto un disciplinare sottoscritto dal concessionario, inteso a regolamentare le modalità di svolgimento della concessione nonchè gli obblighi cui il concessionario deve sottostare.

Art. 30 - Trasformazione o annullamento del rapporto.

1. Conformemente ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme che presiedono ai diversi istituti, l'amministrazione può procedere, per motivi di pubblico interesse, ad annullamento, revoca o modifica della concessione.

Art. 31 - Concessioni particolari.

1. In casi particolari, specificatamente previsti dalla legge, trovano applicazione le norme disciplinanti i diversi servizi.
2. In particolare, per quanto attiene la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, trovano applicazione gli specifici appositi regolamenti comunali approvati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

TITOLO VI AGGIUDICAZIONE

Art. 32 - Competenza per l'aggiudicazione.

1. Provvede ad aggiudicare il contratto al privato contraente il responsabile del servizio.
2. Nel provvedimento di aggiudicazione, devono essere contenuti i seguenti elementi:
   a) gli estremi della determinazione a contrattare;
   b) le modalità seguite per la scelta del contraente;
   c) il soggetto aggiudicatario;
   d) il termine della successiva stipulazione contrattuale.

TITOLO VII - STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

Art. 33 - Forma e contenuto dei contratti.

1. I contratti sono stipulati, di norma, in forma pubblica amministrativa, avanti al segretario comunale in qualità di ufficiale rogante.
2. In caso di assenza del segretario comunale la qualità di ufficiale rogante viene assunta da chi legittimamente lo sostituisce.
3. E' ammessa la stipulazione con scrittura privata nei seguenti casi:
   a) se la scelta del contraente segue la procedura della trattativa privata, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
   b) nei contratti di locazione;
   c) per i contratti di concessione di loculi o aree cimiteriali o di altri beni demaniali;
   d) nei contratti di prestazione d'opera, anche intellettuale.
4. Il contratto contiene, per quanto non disciplinato dalla legge e dai regolamenti, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, con particolare riferimento a:
   a)termini di esecuzione e penali;
   b)programma di esecuzione;
   c)contabilizzazione;
   d)liquidazione dei corrispettivi;
   e)controlli;
   f) specifiche modalità e termini di collaudo;
   g)modalità di soluzione delle controversie.
5. Allo schema di contratto per lavori, prestazioni e forniture, è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
6. Per i lavori pubblici il contratto è disciplinato dall'art. 45 del D.P.R. n. 554/1999 e dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145, concernente il capitolato generale d'appalto.

Art. 34 - Competenza a stipulare i contratti.

1. La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dall'art. 107 del

T.U. 18 agosto 2000, n. 267, viene attribuita ai dirigenti

2. Il dipendente stipulante si attiene strettamente alla volontà dell'Ente manifestata attraverso atti formali.

Art. 35 - Spese contrattuali.

1. Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.

Art. 36 - Gestione del contratto.

1. L'originale del contratto è depositato presso l'ufficio contratti; viene trasmesso, in copia, all'ufficio proponente perchè ne curi la gestione, nonchè agli altri uffici e servizi comunque interessati.

2. Il segretario comunale provvede, ove occorre, alla iscrizione dello stesso nel repertorio dei contratti, alla registrazione, trascrizione e voltura.

Art. 37 - Scadenza dei contratti.

1. Entro tre mesi prima dalla scadenza dei contratti, i responsabili dei servizi accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

Art. 38 - Cauzioni.

1. La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune di Nardò è disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.

2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune di Nardò in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.

3. L'esonero dal versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto tale che il miglioramento del prezzo di aggiudicazione possa considerarsi adeguato, in relazione ai tassi bancari in vigore.

4. Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale.

5. Per le cauzioni costituite mediante polizze fidejussorie, nella tesoreria comunale dovrà essere custodito il titolo originale.

6. Per i lavori pubblici trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, e all'art. 100 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999.

Art. 39 - Svincolo cauzione.

1. Lo svincolo della cauzione è disposto dal responsabile del servizio.

2. La cauzione è svincolata, previa constatazione dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.

3. 6. Per i lavori pubblici trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, e all'art. 100 e seguenti del D.P.R. n.

554/1999.

Art. 40 - Subappalto.

1. Il subappalto è disciplinato dalla normativa statale vigente.
2. L'autorizzazione al subappalto è concessa, con provvedimento del responsabile del servizio, se il subappalto è ritenuto utile per la migliore esecuzione del contratto ed il subappaltatore sia in possesso di tutti i requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 41 - Controllo e vigilanza.

1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dall'amministrazione comunale, tramite il competente servizio.
2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.
4. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.

TITOLO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 42 - Definizione delle controversie - Arbitrato.

1. L'Amministrazione esperisce preliminarmente un tentativo di accordo con il privato contraente
2. Ove non si raggiunga un accordo bonario con il contraente stesso, la definizione può essere demandata su accordo delle parti ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.
3. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione ai valori, al numero e alla complessità delle questioni.
4. Per i lavori pubblici trovano applicazione gli articoli 31-bis e 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e l'articolo 149 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999.

Art. 43 - Designazione dell'arbitro.

1. Nel caso si proceda ad arbitrato, l'Amministrazione comunale nomina uno degli arbitri, il privato contraente nomina il secondo arbitro e i due arbitri, congiuntamente, nominano un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale.
2. L'arbitro nominato dall'Amministrazione comunale deve essere in possesso di comprovate e documentate capacità ed esperienza nella materia controversa.
3. Per i lavori pubblici trova applicazione la normativa citata nel comma 3 del precedente articolo.

TITOLO IX - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - SPONSORIZZAZIONI

Art. 44 - Rinvio.

1. I lavori, le forniture ed i servizi che, per loro natura, possono farsi in economia sono disciplinati:

a) dal Regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia;
b) dal Regolamento comunale per le forniture di beni e servizi da eseguirsi in economia;
c) dal Regolamento comunale per la gestione del servizio di economato.

Art. 45 - Sponsorizzazioni.

1. L'amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ai contratti inerenti attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazioni a particolari manifestazioni culturali l'amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.
2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 – Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi.

1. Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore del Comune di Nardò è tenuto, per tutta la durata della prestazione, ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e soci.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni altro obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di Nardò di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune di Nardò può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 47 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 48 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento, e sul sito ufficiale del Comune di Nardò.

Art. 49 – Tutela dei dati personali.

1. Il Comune di Nardò garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 50 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 51 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto comunale;
c) i Regolamenti speciali;
e) il Regolamento di contabilità;
f) il regolamento generale sulle entrate.

Art. 52 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.